

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1051

**Decreto 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione in materia di agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente a.i. del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Agricoltura, riferisce quanto segue:

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha emanato il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, definendo le modalità di attivazione e di esecuzione dei tirocini formativi;

L'articolo 1 del suddetto Regolamento prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro, privati e pubblici, con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, e che i datori di lavoro, di aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare i tirocinanti, in relazione dell'attività dell'azienda, nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti.

L'articolo 2 del medesimo Regolamento, riguardante le modalità di attivazione, prevede la possibilità di promuovere tirocini formativi e di orientamento anche da parte di Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3, riguardante le garanzie assicurative, al punto 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4, riguardante il tutorato e le modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale per l'inserimento e il tutoraggio dei tirocinanti ospitati.

Lo stesso articolo 4 al punto 2 prevede che i tirocini debbano essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7, inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento, prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

Il Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 definisce le norme di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'articolo 6 del Decreto di cui al punto precedente prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività di intermediazione alle Università abilitati altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell'orientamento professionale.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 11/06/2013 ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i Dipartimenti di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e di Scienze agro-ambientali e territoriali dell'Università degli Studi di Bari; sulla base della convenzione stipulata sono stati attivati diversi tirocini formativi e di orientamento presso le strutture regionali centrali e periferiche.

Sono pervenute richieste per l'attivazione di nuovi tirocini formativi e di orientamento per studenti tirocinanti da parte di altre istituzioni Universitarie della regione e di altre regioni italiane.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4, V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A) da stipulare tra la Regione Puglia e i Dipartimenti delle Università italiane che ne faranno formale richiesta.

#### **Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 3 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente alla sottoscrizione della convenzione;
- di incaricare il dirigente a.i. del Servizio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura;
- di notificare copia del presente atto alla Sezione Programmazione Acquisti, per gli adempimenti di competenza;
- di inviare copia del presente atto al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008,

n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e) L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 3 ..... FOGLI

*Il Dirigente di Sezione*

ALLEGATO A

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART. 4, V c. D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

il Dipartimento di ..... dell'Università di  
....., d'ora in poi denominato «soggetto promotore», codice fiscale  
....., con sede legale in ..... via ..... n. ...., rappresentato dal  
Direttore Prof. .... nato a ..... il .....

E

la REGIONE PUGLIA – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela  
dell'ambiente con sede legale in Lungomare Nazario Sauro, 45/47 Bari –  
P.IVA/Cod. Fiscale 80017210727 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante»,  
rappresentato dal Direttore del Dipartimento ..... nato a  
..... il .....

Premesso che

- la legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha emanato il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, definendo le modalità di attivazione e di esecuzione dei tirocini formativi;
- il Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 definisce le norme di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le strutture fino a n.10 (dieci) soggetti per ciascun anno per tirocinio di formazione



ed orientamento, su proposta del soggetto promotore, fatto salvo il limite previsto dall'art. 2 del Regolamento emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

#### Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il programma di tirocinio ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive, al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinante e di agevolare la scelta professionale.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire copia della presente Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.



competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### Art. 5

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contraffattuale a cui si riferiscono.
2. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
3. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

#### Art. 6

1. La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990 come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha durata triennale e può essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed espressa accettazione dell'altra.

Data, .....

Il Direttore del Dipartimento

.....  
Università di .....

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente  
Regione Puglia

.....  
*[Firma]*

